

REGOLAMENTO (CE) N. 1225/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994

che stabilisce i quantitativi attribuiti agli importatori non tradizionali a titolo dei contingenti quantitativi applicabili per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma, e l'articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo trattino,

considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 747/94, gli Stati membri hanno notificato alla Commissione le domande di licenze ricevute per la partecipazione alla parte dei suddetti contingenti quantitativi riservata agli importatori non tradizionali, comunicando per ciascuna domanda la data e l'ora esatta in cui è pervenuta;

considerando che dall'esame di queste domande risulta in primo luogo che, per alcuni prodotti, esse possono essere soddisfatte a concorrenza del quantitativo massimo predeterminato di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/94; che, per la parte non esaurita dei contingenti, occorre indicare il saldo comunitario nonché la data a decorrere dalla quale i richiedenti possono presentare nuove domande conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando tuttavia che, per gli altri prodotti, il metodo di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/94 non può essere applicato per l'arrivo contemporaneo di domande largamente superiori alla parte del contingente da attribuire e per determinati problemi di applicazione incontrati dalle autorità nazionali;

considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94 e per garantire un'utilizzazione ottimale dei contingenti, occorre pertanto stabilire un metodo alternativo che preveda l'attribuzione di ogni parte dei contingenti proporzionalmente al numero delle domande ricevute dalla Commissione; che questo metodo non consentirebbe però di attribuire quantitativi economicamente giustificativi per i prodotti del codice NC 8527 29 e che pertanto questa parte del contingente verrà successivamente ridistribuita conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che il comitato del regolamento (CE) n. 520/94 non ha espresso il suo parere sulle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Commissione conferma e notifica agli Stati membri le domande di licenze d'importazione che possono essere soddisfatte a concorrenza del quantitativo massimo predeterminato indicato all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/94. L'eventuale saldo comunitario disponibile viene indicato nel medesimo allegato per i prodotti corrispondenti.

2. Compatibilmente con il saldo comunitario disponibile, gli importatori che hanno beneficiato di una licenza d'importazione in applicazione del paragrafo 1 e che possono dimostrare di aver effettivamente importato tutti i prodotti per i quali è stata rilasciata la licenza sono autorizzati a presentare una nuova licenza alle autorità nazionali competenti a decorrere dal 15 luglio 1994, alle 10 (ora di Bruxelles).

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 520/94, la procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente. Le domande vengono notificate alla Commissione dalle autorità nazionali competenti a decorrere dal 15 luglio 1994, alle 10 (ora di Bruxelles).

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 520/94, la procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente. Le domande vengono notificate alla Commissione dalle autorità nazionali competenti a decorrere dal 15 luglio 1994, alle 10 (ora di Bruxelles), nell'ordine cronologico di ricezione.

La Commissione esamina e conferma le domande conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 747/94.

Articolo 2

Tutte le domande di licenze d'importazione per i prodotti di cui all'allegato II sono soddisfatte a concorrenza dei quantitativi ivi indicati.

Articolo 3

I quantitativi e i valori attribuiti in applicazione degli articoli precedenti non possono superare quelli richiesti.

Articolo 4

La parte del contingente relativa ai prodotti del codice NC 8527 29 sarà ridistribuita conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 520/94.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 83.